

Civile Sent. Sez. 3 Num. 839 Anno 2015

Presidente: SEGRETO ANTONIO

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 20/01/2015

SENTENZA

sul ricorso 2860-2012 proposto da:


MEDIASET S.P.A. (09032319154), in persona del procuratore speciale Dott. Pasquale Straziota, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PREVITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO IZZO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

EDITORIALE DIARIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (05153171003), in persona del Liquidatore in carica Alessandro Cunietti, e DEAGLIO ENRICO (DGLNRC47D11L219Y), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLO', che li rappresenta e difende unitamente

2016  
2306





all'avvocato CATERINA MALAVENDA giusta procure speciali in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2427/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/08/2011, R.G.N. 2548/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l'Avvocato ALESSANDRO IZZO;

udito l'Avvocato ANTONIO SIGILLO';

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza resa pubblica il 25 agosto 2011, la Corte di appello di Milano rigettava l'impugnazione proposta da Mediaset S.p.A. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dalla stessa società nei confronti di Enrico Deaglio e dell'Editoriale Diario s.r.l. (poi S.p.A.), rispettivamente direttore responsabile ed editore del settimanale "Diario", e di Domenico Marcello, apparente autore dell'articolo, a seguito della natura asseritamente diffamatoria dell'articolo pubblicato sul predetto settimanale il 18 marzo 2005 dal titolo "In fondo alla Borsa".

1.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, in ordine alla dedotta "diffamatorietà dell'intero articolo" - premesso che non sussisteva discussione sulla "verità dei fatti storici" da esso riferiti ("fatta eccezione per l'asserita falsità di quanto affermato nella parte finale") e richiamati i principi giuridici in tema di diritto di cronaca e di critica giornalistica -, assumeva che l'articolo apparso sul settimanale "Diario" era assistito dall'utilità sociale della notizia, avendo rilievo per l'opinione pubblica la vicenda coinvolgente "direttamente



l'allora presidente del Consiglio", avuto riguardo anche all'indagine penale che era in corso "nei confronti dei vertici di Mediaset" per la "questione dei diritti cinematografici". Né era assente la "continenza espressiva" dell'articolo, dal tono, "al più, ironico" (come per la definizione di "decomunisticizzato" data al Comune di Bergamo o per l'annotazione sulla speditezza nell'espletamento dell'incarico da parte del perito Scola, da "tour de force da record olimpico").

1.2. - Quanto, poi, alle censure relative al fatto che l'articolo suggerisse l'esistenza di "irregolarità nella genesi e nella quotazione in borsa di Mediaset", insinuasse il sospetto che la società fosse nata "per salvare Berlusconi da una crisi finanziaria", che avesse "incorporato società che cambiavano sede per sottrarsi all'attenzione di "certe" procure, che avesse beneficiato "di perizie sommarie e interessate" e fosse stata "quotata in borsa in base ad una situazione falsamente rappresentata", la Corte milanese osservava (per poi motivare specificamente su ciascun rilievo dell'appellante) che l'articolo si limitava "in modo piano a riportare le circostanze" emergenti "dai documenti conservati presso la biblioteca della Borsa di Milano, ricostruendo in ordine cronologico i fatti e introducendo talune annotazioni del giornalista che da quei fatti traggono origine e giustificazione".

1.3. - In particolare, il giudice del gravame riteneva "incontestato il trasferimento di Orione dalla sede di Fininvest a Rozzano e, quindi, a Bergamo, dove viene promossa la procedura per la cessione del ramo d'azienda di Reteitalia relativo all'attività di produzione e distribuzione televisiva e cinematografica", nel medesimo periodo "in cui a Milano era in corso l'inchiesta c.d. Mani Pulite". Di qui, il giudizio del giornalista sul fatto che ciò non poteva reputarsi "casuale offrendo la decomunisticizzata Bergamo l'indubbio vantaggio ... di consentire una rapida conclusione



della procedura con l'affidamento dell'incarico di consulente d'ufficio a persona legata alla società istante senza particolari e non desiderati controlli che avrebbero l'effetto, quanto meno, di rallentare l'operazione".

1.4. - La Corte territoriale reputava, altresì, vera sia la circostanza che la perizia sulla valutazione della library di diritti, "a cominciare da quella Bannon" del giugno 1993, su incarico di Fininvest, era stata effettuata "sulla scorta delle informazioni fornite dalla stessa committente e dalle sue controllate" ed "in tempi strettissimi" ("in pochi giorni"), sia che anche la perizia d'ufficio del consulente Scola, "presso il cui studio Orione è effettivamente domiciliata", si fosse esaurita "dopo soli 53 giorni dal conferimento dell'incarico con l'asseverazione da parte del Tribunale di Bergamo". Con ciò il giudice di appello riteneva "calzante l'affermazione" del giornalista sui "ritmi americani" di lavoro, sul rilievo di un indebitamento da "orlo del baratro" (giacché superiore a 1.400 miliardi di lire), sull'utilizzo, per la verifica delle informazioni Fininvest, di varie fonti e, segnatamente, della perizia Bannon ("di cui riceve anche una versione aggiornata"), "giungendo così a stimare in 1.228 miliardi - la sola voce dell'attivo idonea per consistenza a spostare l'ago della bilancia - il valore dei diritti (oltre a quelli di Grt) pari alla media della stima della perizia americana", con conseguente giustificazione del "giudizio espresso sul valore ufficiale acquisito da tale stima richiesta ed effettuata ad altri fini".

La Corte milanese escludeva, poi, che si fossero confusi "i piani dell'ironia e della critica con quelli della delazione", non potendosi ravvisare "le asserite allusioni ad attività illecite di Orione, né a perizie fraudolente" (emergendo dall'articolo solo l'esigenza "di scegliere una sede idonea a consentire di condurre a termine l'operazione senza intralci di sorta, come in effetti è stato, e la



velocità di esecuzione delle perizie, dato incontrovertibile lasciato alla libera valutazione del lettore") e "neppure le denunciate omissioni che, peraltro, l'appellante ha dimenticato di individuare".

1.5. - Quanto poi alla doglianza dell'appellante sulla parte finale dell'articolo che avrebbe falsamente attribuito a Kagan World Media "di aver stimato gli stessi diritti in misura doppia rispetto alla perizia Bannon", con la conseguente insinuazione che la quotazione in borsa di Mediaset fosse avvenuta "in base ad una falsa rappresentazione della situazione societaria", la Corte territoriale, nel condividere le argomentazioni del primo giudice (di cui dà espressamente conto), osservava che il "brano" in questione non accreditava la "maliziosa lettura proposta dall'appellante", giacché in esso non si affermava che «la perizia Kagan World Media (per la verità citata unitamente ad American Appraisal) raddoppia il valore degli stessi diritti stimato da Bannon, ma che valuta il valore della library, ovviamente relativa sempre al medesimo genere di prodotti (film, serie TV, soap opera, cartoni animati, ecc.) nella sua attuale composizione, dal momento che i periti "aggiungono, sottraggono, rivalutano" all'evidenza tenendo conto di acquisizioni e ammortamenti ... anche se "base di partenza resta sempre il documento Bannon", circostanza quest'ultima avente conferma nell'offerta pubblica 1996 di Mediaset per le ragioni indicate dal primo giudice e non oggetto .. di alcuna censura». Sicché, concludeva il giudice del gravame, nell'articolo non erano "individuabili insinuazioni e allusioni denigratorie, ma unicamente annotazioni costituenti esercizio di critica del giornalista".

2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Mediaset S.p.A. sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resistono con congiunto controricorso l'Editoriale Diario s.r.l. in liquidazione ed Enrico Deaglio.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo mezzo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

a) Sarebbe, anzitutto, contraddittoria la motivazione della Corte di appello per cui, da un lato, essa Mediaset non avrebbe "contestato la verità delle notizie riferite nell'articolo", mentre, dall'altro, la medesima società attrice avrebbe «lamentato la falsità "di quanto affermato nella parte finale dell'articolo"», non dipendendo il requisito della verità dei fatti «dalla "quantità" delle notizie difformi dalla realtà riportate nell'articolo», venendo esso meno anche in relazione ad una "sola notizia non vera", allorché essa "costituisca il nucleo centrale e più importante dell'articolo".

b) Sarebbe, inoltre, contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata là dove ha escluso che Mediaset non avesse lamentato alcunché circa il requisito della "continenza espressiva" dell'articolo, mentre la stessa Corte territoriale darebbe conto, in altra parte della motivazione, che l'appellante aveva censurato proprio le insinuazioni emergenti dal medesimo articolo (pp. 7 e 8 della sentenza).

c) Ancora contraddittoria sarebbe la motivazione della Corte di appello "dedicata all'analisi delle affermazioni contestate da Mediaset".

Quanto alle ragioni che avevano determinato il trasferimento della sede legale della società Orione da Milano a Bergamo, il giudice del gravame aveva inferito dal fatto noto ed incontestato del trasferimento di sede legale altra circostanza non "di certo nota ed incontestata" e cioè l'affidamento dell'incarico di consulente a persona legata alla società con la conseguente assenza di indesiderati controlli.

c.1.) Risulterebbe contraddittoria anche la considerazione circa l'assenza di allusioni, nell'articolo in



questione, sulle "attività illecite di Orione" o su "perizie fraudolente", confondendo la Corte di appello "i piani dell'analisi, giustificando le affermazioni del giornalista in base alla considerazione che dinanzi al Tribunale di Bergamo non sorsero questioni e/o problemi, senza rendersi conto ed adeguatamente valutare" (con ciò palesandosi la motivazione stessa insufficiente o, addirittura, omessa) «che il tono complessivo dell'articolo mirava non già ad indirizzare il lettore verso una cronaca "asettica" delle vicende societarie che avevano condotto alla quotazione in borsa di Mediaset, quanto piuttosto a catturare la sua attenzione in ordine a tutti i retroscena dei passaggi più significativi».

d) Analogamente sarebbe viziata la motivazione del giudice di secondo grado nella parte in cui si giustifica quanto affermato nell'articolo circa l'esistenza di «un indebitamento impressionante di oltre 1.400 miliardi di lire che consente di parlare di "orlo del baratro"», non venendo considerato, oltre al dato del debito, quello del patrimonio complessivo della società, al quale, peraltro, la stessa Corte territoriale fa contraddittoriamente cenno allorquando richiama il valore cospicuo della *library*

e) Viziata sarebbe, poi, la motivazione che giustifica "l'inesattezza dell'articolo in ordine ai criteri di valutazione della perizia redatta da Kagan World Media", utilizzandosi "un documento esterno all'articolo (il prospetto per l'offerta pubblica 1996 di Mediaset)" per interpretare lo stesso, con la conseguenza che l'affermazione «secondo cui i periti "aggiungono, sottraggono, rivalutano" non può essere letta alla luce del dato rinvenibile nel prospetto ... ma deve essere esaminata per quella che essa vuole lasciare intendere, alludendosi chiaramente ad una operazione di ingegneria contabile».

f) La Corte territoriale, infine, avrebbe omesso di motivare sulla circostanza, "colpevolmente taciuta



nell'articolo", per cui soltanto "attraverso la lettura del prospetto per l'offerta pubblica 1996 di Mediaset il lettore dell'articolo avrebbe potuto comprendere che la differente valutazione tra le due perizie dipendeva dal dato incontestabile che - tra le date di compilazione delle stesse - il valore del patrimonio societario si era notevolmente incrementato per effetto di tutte le acquisizioni medio tempore operate, che avevano notevolmente aumentato anche il valore della library". In ciò, peraltro, consistevano le omissioni denunciate in citazione e nell'atto di appello, che il giudice del gravame "ha erroneamente ritenuto che l'appellante abbia dimenticato di individuare".

1.1. - Il motivo non può trovare accoglimento in alcuno dei profili nei quali è articolato.

- Il profilo di censura *sub a)* è inammissibile perché si estranea dalla effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale, dopo aver dato conto della doglianza dell'appellante sulla asserita falsità di quanto riportato nell'articolo in ordine alla "perizia Kagan", non giunge affatto alle medesime conclusioni, ma, anche sulla scorta di quanto ritenuto dal primo giudice, reputa che l'"inesattezza" relativa all'affermazione per cui la "base di partenza resta sempre il documento Bannon" fosse del tutto superabile in forza di una lettura non "maliziosa" dell'articolo, trovando anche quest'ultima comunque "conferma nell'offerta pubblica 1996 Mediaset".

In siffatta prospettiva, nessuna contraddittorietà è ascrivibile alla sentenza, non essendovi alcun insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).

- Il profilo di censura *sub b)* è infondato.

In disparte la considerazione per cui ove la Corte milanese ha fatto mero riferimento alla "continenza



espressiva" intendeva soltanto riferirsi all'uso di un linguaggio urbano, in ogni caso il medesimo giudice di appello ha escluso che il requisito della continenza non sia stato rispettato in ragione del tono ironico dell'articolo, mentre, là dove ha riportato le critiche dell'appellante sulla parte dell'articolo relativa alla genesi della quotazione in borsa di Mediaset, alle stesse critiche fornisce diretta risposta (cfr. §§ 1.3., 1.4. e 1.5. del "Ritenuto in fatto" che precede). In ciò, pertanto, non è ravvisabile la dedotta contraddittorietà della motivazione, che, invece, si snoda secondo un percorso logico-giuridico ben individuabile e lungi dall'essere implausibile.

- Il profilo di censura *sub c)* è inammissibile, perché non coglie la portata della *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Invero, la Corte milanese (cfr. § 1.3. del "Ritenuto in fatto" che precede) non afferma affatto che la seconda circostanza (affidamento dell'incarico di consulente a persona legata alla società) e le sue conseguenze (assenza di indesiderati controlli) costituiscano dati di fatto contestati da Mediaset, bensì li ritiene frutto del giudizio del giornalista autore dell'articolo e, dunque, quale esercizio del diritto di critica, siccome esito interpretativo del fatto, incontestato, del "trasferimento di Orione dalla sede di Fininvest a Rozzano e, quindi, a Bergamo", nel medesimo periodo "in cui a Milano era in corso l'inchiesta c.d. Mani Pulite".

- Il profilo di censura *sub c.1)* è inammissibile.

Con esso, infatti, si fornisce una diversa lettura delle emergenze probatorie senza tener conto che la motivazione - adeguata e plausibile (cfr. § 1.4. del "Ritenuto in fatto" che precede) - si snoda sui due piani, ben distinti (che dalla ricorrente vengono, invece, confusi), del diritto di cronaca e del diritto di critica e quest'ultimo attiene



proprio ai giudizi del giornalista sugli esiti delle vicende societarie.

- Il profilo di censura *sub d)* è infondato.

La Corte di appello, sul punto dell'indebitamento di Mediaset, fornisce, infatti, una plausibile e sufficiente motivazione, come tale non censurabile in questa sede, adducendo che è calzante l'affermazione del giornalista in relazione ad un debito di 1.400 miliardi, rilevato dalla perizia Bannon, al contempo riconoscendo effettivamente l'esistenza di un attivo (per 1.228 miliardi), individuabile nella "sola voce" del "valore dei diritti", così da ritenere giustificato "il giudizio espresso sul valore ufficiale da tale stima richiesta ed effettuata ad altri fini".

- Il profilo di censura *sub e)* è infondato.

La Corte territoriale, al di là di quanto opinato dal giudice di primo grado, esprime un convincimento ulteriormente argomentato, che si sviluppa (cfr. § 1.5. del "Ritenuto in fatto" che precede) anche a prescindere dal dato del prospetto dell'offerta pubblica di Mediaset del 1996, dando conto della circostanza che di esso non si faceva cenno nell'articolo apparso sul settimanale, assumendo così l'anzidetto dato del prospetto solo "conferma" di elementi di giudizio ricavabili dallo stesso articolo giornalistico.

Si tratta di motivazione sufficiente ed adeguata, dunque non censurabile in questa sede, tantomeno tramite una diversa lettura delle risultanze di causa siccome proposta dalla parte ricorrente.

Peraltro, quanto rilevato priva di consistenza anche lo specifico profilo di doglianza che investe il preteso difetto di motivazione in ordine alle "omissioni denunciate" dalla società Mediaset, delle quali il giudice del merito assume la mancata individuazione da parte della stessa appellante. Doglianza, questa, che, diversamente, ove con essa si fosse inteso denunciare una mancata pronuncia della Corte su (parte) della domanda risarcitoria o su (parte) dei motivi di



gravame, si appaleserebbe inammissibile, non essendo stata richiesta, in modo univoco, la nullità della sentenza per effetto della dedotta omessa pronuncia (cfr. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931).

2. - Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 595, 596-bis cod. pen. e 2697 cod. civ.

La ricorrente assume che i vizi motivazionali rileverebbero, "in maniera speculare", "anche sotto l'aspetto della violazione di legge", avendo la Corte territoriale applicato le norme sulla diffamazione nonostante l'esistenza di "una sola notizia non vera" e dimenticando il principio giurisprudenziale sull'utilizzo delle forme dubitative, soprattutto se insinuanti, allusive, sottintese e suggestionanti (in tal senso sarebbe emblematica "la descrizione degli eventi relativi al trasferimento della sede legale di Orione da Milano a Bergamo"). In definitiva, il giornalista, muovendo da talune notizie vere, ne avrebbe creato "una totalmente nuova destituita di fondamento, affidando tale nuova notizia non alla chiara enunciazione scritta del testo, ma al processo deduttivo indotto nel lettore attraverso la particolare struttura descrittiva degli eventi", in ciò contravvenendo a consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di diffamazione a mezzo stampa.

2.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale ha assunto, a monte del proprio convincimento, i principi in diritto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra cui la stessa Cass., 20 ottobre 2006, n. 22527 citata nella sentenza impugnata; cfr. anche, tra le tante, Cass., 6 agosto 2007, n. 17180; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4325), forniscono le coordinate dell'esercizio legittimo dei diritti di cronaca di critica giornalistica (cfr., segnatamente, p. 7 della sentenza impugnata), richiamando i criteri dell'utilità sociale della



notizia, della verità, anche putativa, dei fatti, della forma civile dell'espressione o "continenza espressiva", mettendo in risalto che il diritto di critica deve comunque essere rispettoso del "parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione e i contenuti espressivi con cui la critica viene esercitata", non potendo essa trascendere "in attacchi e aggressioni personali dirette a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto".

In siffatta prospettiva, le doglianze della ricorrente, lungi dal costituire denunce di violazione di legge, ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., investono, nella sostanza, la sussistenza dell'esercizio del diritto di critica politica, la legittimità di siffatto esercizio ed il rispetto dei limiti ad esso consentanei; dunque, valutazioni di fatto, che integrano apprezzamenti di merito rientranti nei compiti esclusivi del giudice del merito, censurabili solo nei ristretti limiti in cui può essere esercitato il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass., 17 ottobre 2013, n. 23576). Censure che, invero, sono state già scrutinate in precedenza e nelle quali, in definitiva, si risolvono le critiche espresse con il presente motivo.

3. - Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna Mediaset S.p.A. al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui di cui euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della  
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in